

**Atto del Governo sottoposto a parere
parlamentare n. 137**

**Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
recante Codice della protezione civile**

Presso la Commissione Ambiente della Camera

29 gennaio 2020

VALUTAZIONI

Le misure in materia di lavori pubblici

Premessa

In premessa, da un punto di vista generale, il settore della protezione civile richiede il contemperamento tra le esigenze di tempestività connesse al verificarsi di eventi eccezionali, e il necessario rispetto delle regole e dei meccanismi di controllo delineati dal legislatore.

Purtroppo, il Paese versa in un - pressoché - permanente stato emergenziale, dovuto alla progressiva scomparsa di una sostanziale politica di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori, e sconta l'assenza di una adeguata programmazione in tal senso.

Intervento delle Forze Armate nelle emergenze di protezione civile

Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo n. 137 modifica il Codice della protezione civile, D.lgs. n. 1/2018, con l'obiettivo di perfezionarne l'impianto normativo, l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza del testo.

(art. 8, c.1, lett. c)

L'articolo 8 dello schema, alla lettera c), interviene sull'articolo 13, comma 5, del Codice, che consente il concorso delle Forze Armate nelle attività di protezione civile, demandandone la definizione delle modalità ad un apposito DPCM, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa.

La modifica in commento dispone che, con il suddetto DPCM, si debba provvedere alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di **emergenze di rilievo nazionale** (*connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo*) e **limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile (disciplinate dall'articolo 25 del Codice).**

Valutazione

La previsione in commento attribuisce al personale militare lo svolgimento di due tipologie di attività: da un lato, la realizzazione di opere temporanee, con una locuzione che potrebbe essere ricondotta ad interventi a carattere marginale ed immediato, verosimilmente – si ritiene - prodromici rispetto agli interventi strutturali veri e propri;

dall'altro vi è la previsione dei lavori, per i quali, tuttavia, la disciplina del d.lgs. n. 50/2016 prevede regole stringenti dal punto di vista dei soggetti chiamati ad eseguirli e delle procedure di gara da porre in essere, per tutelare, fra l'altro, i principi di concorrenza, imparzialità, efficacia e buon andamento.

Ora, pur comprendendosi che la ratio sottesa alla disposizione è quella di fare fronte ai primissimi apprestamenti a fronte di gravi eventi calamitosi, avvalendosi dell'Esercito, tuttavia permangono taluni profili di perplessità.

Infatti, la fattispecie delineata dalla disposizione sembrerebbe configurare una sorta di ricorso all'Esercito in "amministrazione diretta".

Tuttavia, va considerato che tale modalità operativa è ordinariamente consentita in limiti assai ristretti (40.000 euro). Soglia, questa, che non è assolutamente richiamata nella previsione.

In questa circostanza, peraltro, trattandosi di eseguire lavori ed opere anche in deroga alle norme tecniche, autorizzazioni, titoli ed abilitazioni previste dalle norme ordinarie, i limiti di importo per l'operatività della norma dovrebbero essere ancora più stringenti (max 20.000 euro), e la stessa dovrebbe operare solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Inoltre, non è sufficientemente chiaro che sia le opere che i lavori dovrebbero avere carattere assolutamente temporaneo.

In ultimo, non si vede perché, anche per l'esecuzione di lavori pubblici conseguenti ad emergenze di protezione civile di livello nazionale, non si possa ricorrere, nel rispetto dalle previsioni di legge, ad operatori economici qualificati e strutturati effettivamente per la realizzazione dei lavori, preferendo, invece, il ricorso al personale militare che difetta di qualifica ed esperienza in merito.

Va, infatti, ricordato che l'articolo 163 del codice dei contratti prevede, in circostanze di somma urgenza o eventi emergenziali di protezione civile, la possibilità di eseguire immediatamente lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

Ben si potrebbe, pertanto, ricorrere a tale previsione, mantenendo in capo all'esercito le tradizionali funzioni di difesa, mantenimento della sicurezza e soccorso alle popolazioni colpite dalle calamità.